REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/2010

Codice DB0803

D.D. 8 ottobre 2010, n. 660

Legge 09/01/1989, n. 13 (barriere architettoniche). Determinazione del fabbisogno regionale per l'anno 2010 ai sensi del quinto comma dell'art. 11, per l'importo di euro 3.980.938,36.

La legge 09/01/1989, n. 13, modificata con L. 27/2/1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", prevede, all'art. 9, contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, a favore delle persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, di coloro che hanno a carico i citati soggetti, nonché dei condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 25-10730 del 9.2.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 6 del 12/2/2009 – 3° supplemento, ha approvato nuovi "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati", ai fini dell'attuazione della Legge 9.1.1989, n. 13.

Con la D.G.R. sopra citata, al fine di semplificare le procedure amministrative che demandavano ai Settori Decentrati OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico della Regione l'istruttoria delle domande, in applicazione dell'art. 89 della legge regionale 44/2000, sono state attribuite ai Comuni l'istruttoria delle domande e la verifica dell'ammissibilità a contributo.

Con Comunicato dell'Assessore Regionale alla Programmazione, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte, pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 11.02.2010, indirizzato ai Comuni del Piemonte sono stati informati i Sindaci dei termini per la presentazione delle domande da parte delle persone disabili per l'anno 2010.

Con lo stesso Comunicato sono state impartite le direttive al fine di coordinare la trasmissione del fabbisogno da parte dei Comuni.

In particolare gli stessi dovevano definire e trasmettere alla Regione, quanto segue:

1) l'elenco delle domande, ritenute ammissibili compilato in riferimento alle indicazioni contenute al punto "7" dell'allegato "A" alla deliberazione sopra citata, utilizzando il "tabulato riepilogativo del fabbisogno comunale", suddiviso tra disabili totali e parziali.

Il tabulato indica i dati delle singole domande dei richiedenti, le provvidenze, in particolare, per ogni domanda: la data relativa al protocollo di ricezione della stessa da parte del Comune, l'indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento, il codice fiscale del richiedente, il valore dell'attestazione ISEE, l'importo del costo totale degli interventi, l'ammontare del contributo richiesto ed il contributo incrementato. Ciò al fine di permettere agli uffici della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia la formazione della graduatoria delle domande a cui assegnare il contributo, ovviamente nel rispetto delle priorità previste dalla D.G.R. sopra citata;

- 2) le schede A/2 e B/2, compilate in ogni parte, indicanti con esattezza l'ammontare del contributo richiesto, rispetto al costo degli interventi, al netto dell'I.V.A., incrementato del 14,72%. In ogni caso le schede devono essere controfirmate dal funzionario responsabile;
- 3) il provvedimento amministrativo comunale di approvazione del fabbisogno. Considerato che:

I Comuni hanno provveduto all'istruttoria, con riferimento alla D.G.R. n. 25-10730 del 09/02/2009 e sulla base delle indicazioni impartite con il Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali (urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia residenziale), pubblicato sul BUR n. 6 del 11.02.2010 e della nota del Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale prot. n. 5500/DB0803 del 05/02/2010.

A seguito dell'invio dei tabulati riepilogativi delle domande, trasmessi dai Comuni, il Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale ha determinato il fabbisogno regionale per l'anno 2010 che comprende n. 739 domande presentate da persone con invalidità totale e n. 90 domande presentate da persone con invalidità parziale, pari a complessivi €. 3.980.938,36.

Occorre, pertanto, procedere all'aggiornamento della graduatoria definitiva dei richiedenti le provvidenze approvata con Determinazione del Dirigente n. 71 del 26/01/2010, con le domande dell'anno 2010 e all'approvazione della graduatoria provvisoria.

Ai sensi degli artt. 22, comma 3 e 27, comma 1, della legge 675/96 i dati personali dei richiedenti il contributo sono raccolti e registrati presso la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e saranno utilizzati nell'ambito delle funzioni istituzionali della Regione e nei limiti stabiliti dalla legge.

Nell'allegato "A" alla presente determinazione sono riportati l'elenco dei Comuni che hanno presentato le domande di finanziamento e l'ammontare dei contributi richiesti aumentati con l'incremento dell'indice Istat del costo di costruzione di un edificio residenziale verificatosi nel periodo gennaio 2005-settembre 2008, pari al 14,72%; i richiedenti indicati tramite codice numerico sono elencati con priorità in base all'invalidità totale, all'indicatore ISEE del nucleo familiare con valore crescente e, di seguito, alla data di presentazione della domanda.

A seguito dell'approvazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 13/89 e dell'art. 27, comma 2, della legge 675/96, sarà comunicato ai Sindaci l'elenco delle domande ritenute ammissibili, completo dei dati relativi dei richiedenti.

Considerato che, dalla graduatoria generale regionale si evince che alcuni richiedenti dell'anno 2010 hanno presentato altre istanze in anni precedenti, si invitano i Comuni a verificare che le opere di abbattimento delle barriere architettoniche per cui è stato richiesto il contributo nel corrente anno non riguardino interventi già ammessi precedentemente a contributo, così come indicato al punto "9" dell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 25-10730 del 09/02/2009.

E' consentito ai Comuni presentare osservazioni scritte in merito all'approvazione della graduatoria provvisoria, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul BUR.

Con la D.D. n. 71 del 26/01/2010 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'anno 2009 e sono stati impegnati e liquidati complessivamente € 1.928.228,63 sul capitolo 236785/2009 (Ass. 102188) finanziando così n. 386 domande di contributo presentate dagli invalidi totali per l'anno 2009 e n. 31 domande presentate dagli invalidi riconosciuti totali negli anni precedenti.

Restano ancora da liquidare n. 362 domande di contributo presentate da persone con invalidità totale per l'anno 2009 e n. 999 domande di contributo presentate da invalidi parziali dall'anno 1989 all'anno 2009.

Le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi resteranno valide per gli anni successivi, tali domande mantengono l'ordine in graduatoria, fermo restando la precedenza ai disabili riconosciuti invalidi totali, con difficoltà di deambulazione, anche se presentate negli anni successivi.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

vista la legge 9/1/1989, n. 13, la circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22/6/1989 e la D.G.R. n. 10-23314 del 1/2/1997;

vista la Determinazione del Dirigente n. D.D. n. 71 del 26/01/2010 di approvazione della graduatoria definitiva per l'anno 2009;

vista la nota prot. n. 5500/DB0803 del 05/02/2010;

vista la D.G.R. n. 25-10730 del 09/02/2009;

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la legge 31/12/1996, n. 675;

determina

- 1) di approvare il fabbisogno regionale per l'anno 2010 ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge 13/89, quantificato in complessivi €. 3.980.98,36.
- 2) di approvare la graduatoria provvisoria sulla base delle domande pervenute nell'anno 2010, ordinata in base all'invalidità totale, all'indicatore ISEE del nucleo familiare con valore crescente e alla data di presentazione della domanda, di cui all'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di comunicare ai Comuni, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 9/1/1989, n. 13 e dell'art. 27, comma 2, della legge 31/12/1996, n. 675, l'elenco delle domande ritenute ammissibili completo dei dati relativi ai richiedenti;
- 4) di consentire la presentazione di eventuali osservazioni scritte da parte dei Sindaci dei Comuni, in merito all'eventuale errata classificazione da parte della Regione dei dati relativi alle domande presentate nell'anno 2010, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria provvisoria, di cui alla presente determinazione. Le osservazioni dovranno dovranno pervenire alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale Via Lagrange n. 24 10123 Torino; Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione, compreso l'allegato "A", sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente Giuseppina Franzo

Allegato